

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE

PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO

AVV. GABRIELLA PALMIERI – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0730 del 4 giugno 2014 promosso da:

Dott. Pasquale Gallo, nato a Salerno il 28 agosto 1958, cod. fisc. GLLPQL51M26H703M, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Rodella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4

istante

CONTRO

Sig. Cristian Molinaro, nato a Vallo della Lucania il 30 luglio 1983, cod. fisc. MLNCST83L30L628D, rappresentato e difeso dall’Avv. Sara Agostini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Iseo, Piazza Garibaldi - Vicolo Portelle n. 2

intimato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La vicenda *de qua* trae origine dal mandato procuratorio conferito da Cristian Molinaro a Pasquale Gallo e volto all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti FIGC.

Con atto depositato in data 4 giugno 2014 prot. n. 0730, l’istante proponeva istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, rassegnando le seguenti conclusioni: «[...] *che l’Illustrissimo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo*

Sport del CONI adito voglia condannare il calciatore Cristian Molinaro al pagamento, in favore dell'Agente di Calciatori Dr. Pasquale Gallo, della somma di € 93.000,00 più Iva (= € 113.460,00), a titolo di compenso professionale relativo alla corrente stagione agonistica 2013/2014. Oltre interessi dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché rifusione integrale delle somme già versate o che saranno nel proseguo versate a titolo di diritti amministrativi e/o spese o competenze di Tribunale».

Con memoria difensiva del 30 giugno 2014, si costituiva nel procedimento arbitrale il Sig. Cristian Molinaro, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: «[...] che l'Onorevole Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport voglia: in via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso presentato da Pasquale Gallo in quanto relativo ad un asserito credito inesigibile alla data di proposizione della domanda; nel merito: respingere la domanda presentata da Pasquale Gallo e, per l'effetto, dichiarare che nulla gli è dovuto da Cristian Molinaro; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché rifusione integrale delle somme già versate e che saranno versate a titolo di diritti amministrativi e/o spese della procedura; in via istruttoria: si chiede che venga ordinata al sig. Pasquale Gallo l'esibizione delle scritture contabili dal 2010 al 2014».

Il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini veniva nominato quale Arbitro della parte istante e l'Avv. Gabriella Palmieri veniva nominato quale Arbitro della parte intimata.

Tanto il primo quanto il secondo formulavano l'accettazione di cui all'art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l'accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.

Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro).

All'udienza del 15 luglio 2014, dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva alle parti termine sino al 30 settembre 2014 per il deposito di documenti e memorie e sino al 15 ottobre 2014 per il deposito di memorie di replica e documenti, riservandosi ogni decisione.

Sciogliendo la riserva, veniva fissata la seconda udienza per il giorno 25 giugno 2015, all'esito della quale il Collegio si riservava.

Con ordinanza del 25 giugno 2015, il Collegio *«ammette, ex art. 816 ter c.p.c., la prova per testi richiesta dal Dott. Pasquale Gallo con riferimento al capitolo di prova n. 1) articolato con la memoria autorizzata del 30 settembre 2014; dispone che l'acquisizione delle risposte scritte sul capitolo da parte dei Signori Horst Heldt e Jochen Schneider sia fornita entro il 20 luglio 2015 e richiesta a cura della parte istante; ammette la prova contraria richiesta dal Sig. Cristian Molinaro così come articolata con la propria memoria di replica del 15 ottobre 2014»*, riservandosi ogni decisione.

Con successiva ordinanza il Collegio *«proroga il termine concesso alla parte istante per l'acquisizione delle risposte scritte sul capitolo di prova da parte dei Signori Horst Heldt e Jochen Schneider al 24 agosto 2015»*.

Con successiva ordinanza il Collegio fissava per il giorno 11 novembre 2015 la data per la terza udienza.

Con ordinanza del 9 novembre 2015, il Collegio *«annulla l'udienza già fissata per il giorno 11 novembre 2015 alle ore 12 e si riserva di provvedere con separata ordinanza per il prosieguo del procedimento»*.

Con ordinanza dell'11 novembre 2015, il Collegio *«dispone che la testimonianza a prova contraria articolata nella memoria di replica del Signor Molinaro del 15 ottobre 2014 sia acquisita ex art. 816 ter c.p.c. e che l'acquisizione della risposta scritta sia fornita entro il 15 dicembre 2015 e richiesta a cura della parte intimata»*.

Successivamente in data 15 febbraio 2016 si svolgeva l'udienza di discussione nel corso della quale le parti si riportavano ognuna alle proprie difese, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Il Collegio, pertanto, all'esito della discussione si riservava la decisione.

MOTIVI

1.

Il Dott. Gallo ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Cristian Molinaro in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti in data 28 novembre 2008.

Il mandato procuratorio conferito dal calciatore al proprio agente prevedeva il riconoscimento a favore del secondo di una percentuale del corrispettivo annuo lordo che l'atleta avrebbe ricevuto a titolo di compenso per le prestazioni sportive offerte in favore della società sportiva titolare del cartellino.

La difesa dell'istante osserva come, in data 31 maggio 2010, il calciatore Molinaro aveva sottoscritto un contratto di prestazioni sportive con il club tedesco dello Stoccarda, per una durata quadriennale, con un compenso annuo lordo pari ad € 1.860.000,00.

Il Dott. Gallo lamenta la mancata corresponsione a suo favore dell'importo di € 113.460,00 Iva compresa, pari al 5% del compenso annuo percepito dal Sig. Cristian Molinaro dallo Stoccarda durante la stagione agonistica 2013/2014.

Il credito, osserva la difesa dell'istante, è fondato su documentazione sottoscritta dal calciatore, nonché è certo, liquido ed esigibile.

«Il mandato inter partes, infatti, sottoscritto in data 28.11.2008 costituisce senz'altro "documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere" in quanto determina in maniera inequivoca l'ammontare delle somme dovute all'esponente Dr. Pasquale Gallo e contiene, altresì, l'impegno del debitore a pagare la somma riconosciuta».

Infine, osserva la difesa dell'agente, il Sig. Molinaro non ha mai contestato la richiesta di pagamento da parte del Dott. Gallo, da ultimo con la diffida del 18/25 febbraio 2014.

2.

Il Sig. Cristian Molinaro, con la propria memoria di costituzione, chiede che la domanda avversaria venga rigettata perché inammissibile.

In primo luogo, e in via preliminare, la difesa del calciatore eccepisce come, ex art. 10, comma 6, del Regolamento Agenti del 2007, *«il pagamento deve essere effettuato al termine dell'annualità contrattuale, pertanto al 30 giugno»*.

Invece, la richiesta dell'agente è pervenuta, prima nel febbraio 2014 in via stragiudiziale, poi con la domanda innanzi all'intestato Tribunale prima del 30 giugno 2014, *«qualificando come certo, liquido ed esigibile un asserito credito non scaduto»*.

Inoltre, e nel merito, il Sig. Molinaro osserva come *«al momento della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra Molinaro e lo Stoccarda, Pasquale Gallo era sospeso dall'attività di Agente di calciatori: non poteva pertanto prestare alcun tipo di assistenza in favore del calciatore, né, tantomeno, percepire alcun compenso in riferimento all'attività procuratoria in tale lasso temporale»*.

A conferma di quanto sostenuto, la difesa del calciatore sottolinea come all'interno del contratto sottoscritto con il club tedesco non vi sia traccia del nominativo del Dott. Gallo, proprio perché alcuna assistenza è stata mai fornita dall'istante, attesa l'impossibilità dello stesso a fornire la sua prestazione professionale.

A tal riguardo, la difesa dell'intimato osserva come l'agente stesso non abbia mai richiesto il compenso per le prime tre stagioni agonistiche disputate dal Sig. Molinaro nello Stoccarda, proprio perché vi era la *«consapevolezza che non fosse dovuto»* nulla in ragione della sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia e confermata dal TNAS.

3.

Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza del 15 luglio 2014.

La difesa dell'agente osserva, in primo luogo, e limitatamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto innanzi al Tribunale, come, *«per stessa*

ammissione di controparte, il pagamento del compenso spettante al Dr. Pasquale Gallo avrebbe dovuto dal Molinaro essere eseguito entro il 30 Giugno 2014».

Ne consegue, in ogni caso, che all'atto della redazione della memoria istruttoria comunque il credito del Dott. Gallo sia *«da tempo (ben tre mesi) maturato e scaduto, a nulla rilevando il momento della proposizione della domanda».*

Tra l'altro, la diffida trasmessa al calciatore in data 18 febbraio 2014 non ha sortito alcun effetto, dal momento che sino al 30 giugno 2014 il calciatore comunque non ha dato seguito ai propri impegni contrattuali nei confronti dell'istante.

Con riferimento, poi, all'eccezione sollevata dal Sig. Molinaro circa la sospensione dall'attività professionale comminata all'agente, la difesa del Dott. Gallo osserva quanto segue.

Il calciatore, infatti, avrebbe eccepito l'impossibilità del Dott. Gallo a prestare la propria opera di assistenza e consulenza perché sospeso e, in ogni caso, avrebbe eccepito comunque la mancanza di qualsiasi attività posta in essere in occasione del suo trasferimento al club tedesco.

In primo luogo, *«non è affatto vero che il Gallo non ha prestato attività di assistenza in favore del Molinaro in occasione della stipula del contratto con lo Stoccarda e, davvero, la circostanza è di pubblico dominio».*

A tal riguardo, l'esponente ha depositato articoli di stampa che confermerebbero tale circostanza e, in ogni caso, ha chiesto di dare ingresso alla prova testimoniale, indicando come testi il direttore sportivo e il direttore amministrativo dello Stoccarda.

E, continua nel proprio ragionamento la difesa del Dott. Gallo, anche qualora quest'ultimo non avesse partecipato ad alcuna attività in favore del proprio assistito, l'art. 13, comma 5, del Regolamento Agenti del 2007 prevede che *«il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza del proprio Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca... a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico...».*

E sul punto, il calciatore non ha mai revocato l'incarico conferito all'agente.

Pertanto, conclude la difesa del Dott. Gallo, *«il compenso professionale de quo spetta al Dr. Gallo indipendentemente dal fatto che questi abbia assistito o meno il Molinaro al momento della firma del suo contratto sportivo con lo Stoccarda»*.

In secondo luogo, l'istante osserva come il presente giudizio non debba riguardare *«i profili e le conseguenze disciplinari»* che potrebbero ricadere tanto sull'agente quanto sul calciatore nel momento in cui il primo svolga la propria assistenza in favore del secondo seppur sia sospeso dall'esercizio della propria attività.

La vicenda che deve interessare, infatti, è meramente quella di carattere economico, ovvero si deve accertare se spetti o meno il compenso in capo all'agente e, conseguentemente, se esista o meno un obbligo di pagamento in capo al Sig. Molinaro.

Infine, la difesa del Dott. Gallo precisa come non sia affatto corrispondente alla realtà che il calciatore, proprio perché l'agente sarebbe stato sospeso, *«non abbia mai corrisposto alcun compenso al Dr. Pasquale Gallo, con riguardo al contratto quadriennale stipulato in data 31 maggio 2010 con il club tedesco dello Stoccarda»*.

In data 20 aprile 2013, infatti, il calciatore ha eseguito un bonifico di € 20.000,00 quale acconto per la stagione sportiva 2012/2013, con riferimento al periodo gennaio-giugno 2013; inoltre, per le precedenti stagioni 2010/2011 e 2011/2012, il Sig. Molinaro ha versato i compensi dovuti all'agente tramite l'agenzia tedesca Fair Sport GmbH.

Infatti, osserva la difesa dell'istante, quando vi sono trasferimenti di calciatori all'estero, è prassi che *«ciascun Agente – per così dire – “si appoggi” ad altra Agenzia di procuratori avente sede ed operante in loco, per fornire uno stabile punto di riferimento al proprio assistito»*.

Tanto è vero, conclude il proprio ragionamento il Dott. Gallo, che il calciatore ha apposto la propria firma *«sul documento trilatero»*, avvalendosi quindi del supporto anche della società tedesca, versando il relativo corrispettivo.

4.

La difesa del calciatore, rispetto a quanto dedotto dall'istante in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, ribadisce come *«per pacifica giurisprudenza e unanime dottrina il credito deve essere esigibile al momento della proposizione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa»*.

Per quanto riguarda, poi, il diritto al compenso invocato dal Dott. Gallo, la difesa del Sig. Molinaro, censurando preliminarmente la condotta dell'agente che avrebbe prestato la propria attività in spregio alle disposizioni previste dalla normativa federale, osserva come l'agente *«ha svolto attività professionale in favore del calciatore solamente in riferimento alla firma del contratto con lo Stoccarda del gennaio 2010 e non anche per quello del successivo maggio, a causa della sospensione della licenza»*.

Infatti, continua nel proprio ragionamento l'intimato, *«non può essere condivisa la teoria di parte avversa secondo cui il mandato tra le parti "era vivo e vegeto" nel periodo in cui l'Agente scontava la sanzione: il rapporto tra le parti in tale lasso temporale era sospeso ed è ripreso nel momento in cui il dott. Gallo è rientrato nella titolarità della propria licenza. L'invocato art. 13, comma 5 si riferisce infatti all'ipotesi dell'Agente regolarmente nominato e non certo sanzionato»*.

Infine, sulla scorta di quanto esposto dalla difesa dell'agente circa l'accordo intercorso tra lo stesso, il calciatore e l'agenzia tedesca Fair Sport GmbH, la difesa del Sig. Molinaro osserva quanto segue.

Con riferimento al pagamento di € 20.000,00 eseguito dal calciatore in favore del Dott. Gallo, l'istante osserva come l'agente *«si trovava in difficoltà economiche»* e che detto pagamento sarebbe stato poi detratto dagli eventuali compensi che il calciatore avrebbe dovuto riconoscere al proprio agente in caso di successivi trasferimenti.

Inoltre, e con riferimento ai diversi pagamenti che il Sig. Molinaro ha corrisposto all'agenzia tedesca, la difesa del calciatore osserva come, anche qualora i compensi al Dott. Gallo fossero dovuti, lo stesso dovrebbe comunque riconoscere al calciatore la maggior differenza.

Infatti, se da una parte «*i compensi del dott. Gallo in riferimento al contratto Molinaro / Stoccarda del 31 maggio 2010 sarebbero*» pari ad € 333.250,00 oltre Iva, dall'altra il calciatore ha corrisposto all'agenzia tedesca Fair Sport GmbH l'importo di € 802.357,50 comprensiva di Iva.

«Pasquale Gallo ad oggi ha percepito € 337.125,00 più Iva per il tramite dell'Agente tedesco, cui si aggiungono gli € 20.000,00 di cui al bonifico dell'aprile 2014, per un totale di € 357.125,00. Ben oltre quanto gli sarebbe spettato nel caso in cui avesse svolto con diligenza la sua attività».

5.

Preliminarmente, il Collegio rileva che con provvedimento del 27 gennaio 2015 il Presidente del TNAS ha disposto *“la sospensione dei termini per il deposito del lodo relativamente ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 2014 incardinati dinanzi al tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”*. Tra i suddetti procedimenti rientra, senz'altro, quello oggetto della presente decisione.

Poiché, allo stato, non risulta alcun provvedimento che abbia interrotto la sospensione di cui sopra, deve reputarsi che il termine per la pronuncia del lodo sia ancora sospeso.

6.

Sempre preliminarmente, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato a causa dell'inesigibilità del credito azionato al momento della proposizione, essendo intervenuta solo in corso del giudizio la scadenza del termine per l'adempimento.

Sul punto, si osserva che il momento al quale fare riferimento ai fini dell'eventuale inammissibilità non può che essere quello decisivo e non anche quello introduttivo, nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui nel corso del giudizio sia sopraggiunta l'esigibilità e permanga l'inadempimento.

7.

Venendo al merito della controversia, il Collegio reputa che la domanda sia fondata, sia pure nei limiti di cui appresso.

La parte istante ha dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l'inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato.

Il tema dell'onere probatorio nei giudizi volti all'adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come *«il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento»* (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, *«il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»* (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

8.

Le eccezioni formulate dalla parte intimata non possono essere condivise.

In ordine all'eccezione relativa al mancato svolgimento dell'attività professionale da parte del dott. Gallo il Collegio rileva che tale profilo, atteso il contenuto dell'art. 13, comma V, del Regolamento Agenti del 2007, non si presenta rilevante. Infatti, ove anche il dott. Gallo non avesse svolto la propria attività in vista della stipulazione del

contratto di prestazione sportiva, nondimeno a questi sarebbe spettato, sulla base della citata disposizione, il compenso pattuito.

Fermo quanto appena esposto, la produzione documentale della parte istante, comunque, consente al Collegio di reputare che lo svolgimento dell'attività professionale da parte del dott. Gallo non possa essere messa in discussione, attesa, altresì, la condotta del calciatore Molinaro successivamente alla stipulazione del contratto del maggio 2010 e, segnatamente, il versamento della somma di € 20.000,00 e i pagamenti eseguiti in esecuzione del c.d. accordo trilatero del 20 aprile 2010.

Neppure meritevole di accoglimento è l'eccezione inerente la sospensione disciplinare del dott. Gallo durante il periodo in cui è stato sottoscritto il contratto di prestazione sportiva con lo Stoccarda. Infatti, altro sono le conseguenze, sempre sul piano disciplinare, della violazione di un provvedimento di inibizione all'attività; altro sono gli effetti economici di rapporti contrattuali in corso rispetto ai quali non può predicarsi una non meglio qualificabile sospensione dell'efficacia negoziale.

In altri termini, la condotta del dott. Gallo sotto tale profilo può avere solo una rilevanza disciplinare, censurabile dinanzi ai competenti organi, ma non può spiegare effetti sull'*an* della pretesa creditoria ma, come si dirà tra poco, solo sul *quantum*.

9.

Accertato, dunque, il diritto del dott. Gallo al compenso per il mandato professionale conferito con il contratto per cui è causa, il Collegio è chiamato a determinare il *quantum* della pretesa.

Sul punto, in primo luogo, non possono essere accolte le deduzioni svolte dalla parte intimata in ordine alla circostanza che sarebbe stato integralmente soddisfatto il credito del dott. Gallo attraverso i pagamenti eseguiti alla Fair Sport in esecuzione del c.d. accordo trilatero. Infatti, la parte intimata ha solo fornito la prova del pagamento alla Fair Sport delle somme e non anche la prova degli importi che quest'ultima avrebbe corrisposto al dott. Gallo per l'annualità in esame.

Meritevole di accoglimento è, invece, l'affermazione secondo la quale al dott. Gallo dovrebbe essere riconosciuto solo il compenso relativo al periodo 1° luglio 2013-30 gennaio 2014 essendo il Signor Molinaro stato trasferito successivamente e definitivamente al Parma F.C.

In questa prospettiva il credito del dott. Gallo sarebbe pari ai 7/12 di 93.000,00 e, cioè, a € 54.000,00 oltre iva.

Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal considerare la condotta del dott. Gallo che, effettivamente, non ha pienamente osservato i propri doveri per come declinati dal Regolamento Agenti.

Ciò induce il Collegio – in linea con altre decisioni in termini (cfr. Letterio Pino / Daniel Adejo; Pecini Nicola / Memushaj Ledian) a diminuire, in via equitativa, l'importo dovuto alla parte istante e, pertanto, a riconoscere un credito pari a € 40.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 30 giugno 2014.

10.

Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite.

Attesa la reciproca parziale soccombenza, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite e degli onorari del Collegio Arbitrale

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato presentata dal dott. Pasquale Gallo nei confronti del Signor Cristian Molinaro e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore del primo dell'importo di € 40.000,00 oltre iva se dovuta per legge, oltre interessi legali dal 30 giugno 2014 sino all'effettivo soddisfo;
2. compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del dott. Pasquale Gallo 1/2 degli onorari del Collegio arbitrale e a carico del Signor Cristian Molinaro il restante 1/2. Liquidata, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 6.000,00

oltre accessori di legge.

4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del dott. Pasquale Gallo 1/2 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico del Signor Cristian Molinaro il restante 1/2.
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato, all'unanimità, in data 15 febbraio 2016 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Maurizio Benincasa

F.to Tommaso Edoardo Frosini

F.to Gabriella Palmieri